



espressi da:

- Ministero delle Finanze con nota n.9002005 dell'11 ottobre 1990;
- Comune di Cremona con deliberazione n. 487/17605 del 22 marzo 1990;
- Commissione Consultiva per le Sostanze Esplosive ed Infiammabili con verbale n. 13/2151 del 26 luglio 1990, subordinato ad alcune prescrizioni formalmente accettate da codesta Società con nota GF/am-D-346/90 del 10 ottobre 1990;
- Regione Lombardia con deliberazione n. 607 del 1° ottobre 1990, subordinata ad alcune prescrizioni, formalmente accettate da codesta Società con nota GF/am-350/90 del 10 ottobre 1990;
- Ministero dell'Ambiente con nota n. 11519/Si/At del 31 ottobre 1990 ed il Ministero della Sanità con nota n. 403/11.1/1871 del 2 novembre 1990, i quali hanno subordinato il loro parere favorevole alle prescrizioni formulate dalla Regione Lombardia, peraltro già accettate integralmente da codesta Società con la citata nota GF/am-350/90 del 10 ottobre 1990;
- sentita la Commissione Interministeriale per la Disciplina Petroliera, in accoglimento della istanza avanzata con telex del 10 dicembre 1990,

questo Ministero autorizza, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento per l'esecuzione del R.D.L. 2.11.1933, n. 1741, approvato con il R.D. 20.7.1934, n. 1303 ed ai sensi degli artt. 15 e 17, 2° comma del D.P.R. 203/88 l'installazione e l'esercizio dell'impianto di deparaffinazione catalitica e delle relative attrezzature, conformemente al progetto allegato alla domanda dell'11 settembre 1989, fermo restando che l'impianto in argomento sarà incluso nel prossimo decreto ministeriale riguardante lo stabilimento richiamato in oggetto.

Le Amministrazioni in indirizzo, ove nulla abbiano in contrario, sono invitate ad impartire le opportune disposizioni ai propri Organi locali per l'attuazione delle verifiche e dei controlli di rispettiva competenza dandone cortese comunicazione allo scrivente.

IL DIRETTORE GENERALE

*G. Brian*